



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 29.09.2021

Info/152/ SICUREZZA SUL LAVORO/ DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO

<p><b>SICUREZZA SUL LAVORO/DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO: I CRITERI GENERALI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE</b></p>
---

Il Ministero dell'Interno ha adottato i nuovi criteri generali per il controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature nei luoghi di lavoro con "Decreto Controlli", DM 1 settembre 2021 recante "*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*",

Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo

Il DM contiene due allegati: l'Allegato I con i Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, e l'Allegato II recante la Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Per una idea dei contenuti riportiamo l'Allegato I:

### **1 Manutenzione e controllo periodico**

1. **Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli** dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio **devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati**, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e **specifiche tecniche** di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

## **2 Sorveglianza**

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Il Decreto (testo allegato) Entrerà in vigore fra un anno il pubblicato nella Gazzetta Ufficiale